

DOMANDE FREQUENTI SULL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Per agevolare l'interpretazione delle norme sull'attività di intermediazione assicurativa, di cui al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, di seguito sono riportati i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte predisposte, suddivise tra i seguenti argomenti:

- 1. nozione di intermediazione assicurativa e riassicurativa*
- 2. iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)*
- 3. requisiti e modalità di iscrizione nel RUI*
- 4. formazione professionale*
- 5. esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa*
- 6. rapporti di collaborazione tra soggetti iscritti in sezioni diverse del RUI*
- 7. società agenziali*
- 8. broker assicurativo e riassicurativo*
- 9. promotori finanziari*
- 10. polizze assicurative stipulate da società di autonoleggio*
- 11. tassa di concessione governativa*
- 12. polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi*
- 13. intermediari della Repubblica di San Marino*
- 14. intermediari comunitari*

1. NOZIONE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

1.1. Come devono essere interpretati il concetto di “compenso” e quello di “attività svolta a titolo oneroso” ai sensi del Regolamento?

Nella nozione di “compenso” deve ritenersi compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, costituisce compenso anche l’erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte dello svolgimento a predetta attività.

1.2. Cosa si intende per "*collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*"? Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di un’agenzia che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia svolge attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?

Per "*collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve poi rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

1.3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione?

Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.

In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D, se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

1.4. Svolge attività di intermediazione assicurativa:

- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?

- **il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, che consegna le relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?**

Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del Codice delle assicurazioni, all'art. 2, lettera d) del Regolamento e raffrontate all'attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. In questo senso, non deve essere iscritto nel registro colui che svolge mera attività materiale di esazione dei premi se la stessa non è accompagnata da attività di illustrazione, proposta o presentazione di contratti di assicurazione.

1.5. Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?

Alla luce della definizione di cui all'art. 106 del Codice delle assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzia anche in un'attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.

2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI)

2.1. I dipendenti delle compagnie assicurative devono procedere alla propria iscrizione nella sezione A in qualità di agenti o la compagnia presso la quale lavorano provvederà ad iscriverli nella sezione E del registro?

I dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come previsto dall'art. 107, comma 2, lettera a), del Codice delle assicurazioni non devono iscriversi nel registro degli intermediari né esservi iscritti dalle imprese presso le quali operano.

2.2. In quale sezione vanno iscritti i dipendenti, gli apprendisti o, in generale, gli altri collaboratori dell'agente o del broker che operano all'interno dei locali in cui si svolge l'attività dell'agente o del broker?

I soggetti che operano esclusivamente all'interno dei locali in cui l'agente o il broker svolgono la loro attività non devono essere iscritti in alcuna delle sezioni del registro degli intermediari. Per lo svolgimento dell'attività presso l'agente o il broker i predetti soggetti devono tuttavia essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento.

2.3. I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti?

I soggetti che, all'interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità, non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro. Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri; di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale attività operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all'interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l'iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell'art. 42 del Regolamento.

2.4. Da chi può essere sostituito il subagente temporaneamente assente?

Il subagente temporaneamente assente può essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente, che sia stato da questi iscritto nella sezione E del registro e che sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al primo in termini di copertura assicurativa, formazione professionale e requisiti di onorabilità.

2.5. Gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E del registro in quanto operanti al di fuori dei locali dell'agente? E i collaboratori dei subagenti? Chi deve richiedere l'iscrizione? E' possibile svolgere attività di collaborazione per più di un intermediario?

Sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'agente devono essere iscritti nella sezione E del registro (art. 21, comma 1).

La domanda di iscrizione è presentata, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, da ciascun intermediario iscritto in A, B o D che si avvale della collaborazione dei soggetti da iscrivere. E' possibile svolgere attività di intermediazione anche per diversi intermediari iscritti nella sezione A, nel rispetto, naturalmente, delle regole contrattuali disciplinanti il rapporto tra il collaboratore e l'agente. Di tale plurima collaborazione viene data evidenza nel registro, come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento.

2.6. Nel caso in cui un collaboratore non sia iscritto nel registro, quali sono le conseguenze di carattere sanzionatorio?

L'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento).

2.7. Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E del registro, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?

L'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle assicurazioni e dall'art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D del registro stesso.

2.8. I collaboratori familiari possono essere iscritti nel registro? I dipendenti addetti a sede distaccata con mansioni anche esterne devono essere iscritti nel registro?

Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari, addetti a sedi distaccate o altro.

3. REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL RUI

3.1. La documentazione in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E del registro dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti di onorabilità, può essere costituita da autocertificazioni?

Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.

3.2. E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?

Il passaggio da una sezione all'altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.

In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:

- per le persone fisiche, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;
- per le società, purché siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;

Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l'attività esercitata era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurativa.

4. FORMAZIONE PROFESSIONALE

4.1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale e di aggiornamento siano tenuti da “docenti specializzati”. Cosa si intende per “specializzati”? Gli agenti possono rientrare in tale nozione?

La “specializzazione” si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica.

Gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione.

Gli stessi dovranno essere, inoltre, in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute.

Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell’intermediario l’autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l’Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull’adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento.

4.2. E’ previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale?

Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento.

4.3. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all’art. 17, comma 2, del Regolamento?

La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall’art. 17, comma 2, del Regolamento con l’esclusione del mero affiancamento all’attività professionale di soggetti già iscritti.

4.4. Come deve essere certificata la formazione professionale?

L’impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Regolamento, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell’art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E del registro, la predetta attestazione è resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3).

4.5. Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendono svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E del registro?

Come previsto dall'art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell'art. 17.

4.6. Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo?

Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l'iscrizione nel registro è identico per tutti gli intermediari, indipendentemente dai rami autorizzati/esercitati dalle compagnie per le quali operano; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l'altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un'impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un'impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione.

4.7. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall'ISVAP?

L'ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.

Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all'autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione stessa.

Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell'ISVAP deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata.

4.8. Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall'art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d'iscrizione o deve attendere una comunicazione dell'ISVAP? Entro quali tempi l'ISVAP provvederà a dare comunicazione?

Colui che ha superato la prova di idoneità per poter operare deve attendere l'iscrizione nel RUI, che avviene previa verifica da parte dell'ISVAP della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione stessa. L'ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni. Il regime attuale non si discosta da quello precedente l'emanazione del Codice delle assicurazioni nel quale la possibilità di dare avvio all'attività di agente o di broker era comunque subordinata all'iscrizione nei relativi Albi.

4.9. L'aggiornamento professionale previsto dall'art. 38 del Regolamento con cadenza annuale può essere effettuato facendo riferimento all'anno solare?

Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell'attività di aggiornamento professionale, l'adempimento annuale dell'obbligo formativo previsto dal Regolamento può essere effettuato facendo riferimento all'esercizio 1/1 – 31/12.

4.10. Per i soggetti iscritti nel Registro all'atto della sua istituzione quando va effettuato il primo aggiornamento professionale?

La prima cadenza dell'obbligo di aggiornamento professionale conseguente all'entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all'anno 2008.

4.11. L'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale di un intermediario iscritto nella sezione E del registro deve essere assolto per ogni intermediario che se ne avvale?

Il Regolamento lascia liberi gli intermediari, con i quali collabora lo stesso intermediario iscritto nella sezione E, di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione e di aggiornamento professionale di tale collaboratore; ciò purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

4.12. Qual è il termine per l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l'anno 2009?

In considerazione delle esigenze connesse al recepimento del complesso delle modifiche al Regolamento Isvap n. 5/2006 sull'intermediazione assicurativa introdotte dal Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009, l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l'anno 2009 può essere effettuato entro il 28 febbraio 2010.

5. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

5.1. Quale deve essere il contenuto della dichiarazione prevista dall'art. 49, comma 3, del Regolamento?

L'art. 49, comma 3, del Regolamento n. 5/2006, pone a carico degli intermediari che entrano in contatto con i contraenti l'obbligo di predisporre una dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente stesso, volta ad attestare l'avvenuta consegna a quest'ultimo della documentazione prevista dal medesimo articolo (in particolare: il documento sul riepilogo dei principali obblighi di comportamento, conforme al modello di cui all'allegato 7A, il documento sui dati essenziali degli intermediari e della loro attività, conforme al modello di cui all'allegato 7B e la documentazione contrattuale e precontrattuale). La disposizione impone altresì agli intermediari di conservare la documentazione atta a comprovare l'adempimento dei predetti obblighi di consegna, vale a dire la specifica dichiarazione sottoscritta dal contraente o gli stessi documenti consegnati, firmati dal contraente.

Tale ultima previsione, che ha l'obiettivo di garantire l'effettività della consegna della documentazione concernente l'informativa precontrattuale e contrattuale, nonché di rendere possibile l'effettuazione di verifiche sull'avvenuta consegna, può consentire anche all'intermediario di prevenire contestazioni sull'adempimento di detti obblighi.

L'obiettivo di prevenire eventuali contestazioni non può essere conseguito attraverso la predisposizione di dichiarazioni non conformi alle citate disposizioni regolamentari. In particolare, non si ritengono in linea con le norme del Regolamento dichiarazioni, da far sottoscrivere al contraente, il cui contenuto non sia limitato alla semplice attestazione di avvenuta ricezione della documentazione prevista dal citato art. 49, ma consista in affermazioni specifiche rese dal contraente con le quali quest'ultimo dichiara di aver avuto conoscenza di una serie di informazioni che, in base alla normativa, l'intermediario è tenuto a fornirgli e attesta, anche con l'espressione di giudizi, l'osservanza da parte dell'intermediario di alcuni obblighi di correttezza ai quali lo stesso è del pari tenuto, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione di adeguatezza del contratto offerto. In tal modo, in contrasto con lo scopo delle summenzionate disposizioni, si verrebbe infatti a ribaltare sul contraente una responsabilità che le norme pongono in capo all'intermediario, quale soggetto a cui è richiesto di svolgere l'attività di intermediazione con professionalità.

6. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI ISCRITTI IN SEZIONI DIVERSE DEL RUI

6.1. E' consentito agli iscritti nella sezione B di svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E del registro?

Come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l'iscrizione nella sezione E del registro.

6.2. Una società iscritta nella sezione E del registro, che svolge attività di intermediazione al di fuori dei locali di una società iscritta nella sezione A, può avvalersi a sua volta per esercitare tale attività di un'altra società?

Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.

Nulla esclude, tuttavia, che tale ultima società possa essere iscritta nella sezione E nella veste di collaboratore diretto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro.

6.3. Può un intermediario iscritto nella sezione D del registro ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione?

Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E del registro.

Tuttavia, non sussistendo divieti specifici, nulla esclude che un'impresa di assicurazioni possa conferire congiuntamente o disgiuntamente incarichi di distribuzione a più intermediari iscritti nella stessa sezione, cosicché, nell'ambito di tale incarico, gli stessi possano liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e del mandato conferito dall'impresa, ferma restando, pertanto, la possibilità di intermediare unicamente prodotti standardizzati.

7. SOCIETÀ AGENZIALI

7.1. L'oggetto sociale di una società che intenda iscriversi nella sezione A (ai sensi degli articoli 13 e 14) del registro deve contenere specifiche particolari o seguire una bozza di riferimento eventualmente predisposta dall'ISVAP?

Non vi è una bozza di riferimento circa il contenuto dello statuto di una società agenziale; tuttavia l'oggetto sociale deve includere l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

7.2. Nel caso di società agenziale con più amministratori responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa, la domanda di iscrizione della società dovrà essere presentata da uno soltanto degli amministratori o da ciascuno di essi?

Ai fini dell'iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione deve chiedere l'iscrizione nella medesima sezione A e deve, altresì, essere stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società.

7.3. Le società agenziali sono tenute, nella domanda di iscrizione, ad indicare sedi distaccate e/o periferiche della società stessa, diverse dalle eventuali sedi secondarie previste nell'atto costitutivo?

Non è necessaria ai fini dell'iscrizione la comunicazione di tali sedi distaccate e/o periferiche.

7.4. Una società agenziale iscritta nel registro, con responsabili dell'attività di intermediazione anch'essi iscritti, può proseguire l'attività in pendenza dell'istruttoria relativa all'iscrizione nel registro di una nuova società che sostituisca la precedente, disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per limiti di età?

La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l'operatività del nuovo soggetto, l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova disciplina sull'intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, non è possibile garantire una continuità nell'operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell'attività di intermediazione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l'identità delle due società.

8. BROKER ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

8.1. Può un broker iscritto nella sezione B del registro collaborare nella attività di intermediazione di polizze con un agente iscritto nella sezione A del registro?

In via generale, va rilevato che se un intermediario svolge a favore dell'altro un'attività di collaborazione, consistente nel procacciamento di affari dietro compenso, la normativa ne prevede l'iscrizione nella sezione E come collaboratore. Sul punto, si rinvia a quanto già precisato nel sesto gruppo di FAQ, articolo 4, punto n. 1, in ordine al fatto che in tal modo uno dei due soggetti verrebbe ad esercitare le funzioni di collaboratore dell'altro e, per questo motivo, dovrebbe essere iscritto nella sezione E.

Una particolare valutazione merita il caso del broker che, agendo su incarico del cliente, si rivolge per la stipula della polizza ritenuta più adeguata alle esigenze del cliente non alla direzione generale dell'impresa di assicurazione ma ad un'agenzia dell'impresa, dislocata sul territorio.

In tal caso, infatti, il broker e l'agente continuano ad esercitare le funzioni che caratterizzano le rispettive figure ed in forza delle quali sono iscritti nel registro: l'agente, come soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dalla compagnia, il broker, come soggetto che agisce su incarico del cliente. Detta fattispecie, dunque, si qualifica per il fatto che il broker, per ragioni pratiche ed organizzative, anziché rivolgersi per la stipula della polizza alla direzione generale della compagnia, si rivolge ad un'agenzia della stessa che, in quanto munita di procura, agisce come rappresentante della stessa sul territorio.

La possibilità di operare legittimamente nei termini descritti è tuttavia subordinata al rispetto delle condizioni di seguito illustrate, che ne costituiscono la naturale conseguenza e ne garantiscono la coerenza con la disciplina sull'intermediazione assicurativa:

- al fine di assicurare la necessaria trasparenza, le imprese e gli intermediari dovranno prevedere adeguate procedure di registrazione amministrativa e contabile che consentano l'attribuzione della produzione al broker;
- sotto il profilo dell'informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento, detto obbligo grava sull'intermediario che entra in diretto contatto con il cliente, vale a dire il broker;
- tenuto conto che ciascun intermediario compie le attività proprie del ruolo che ricopre e quindi della sezione di appartenenza, trova applicazione la disciplina ordinaria in tema di polizza di r.c. professionale, nel senso che ogni intermediario è tenuto a stipularla in proprio ed è responsabile per l'attività svolta;
- ferma restando la possibilità per le imprese e gli intermediari che intervengono nel processo distributivo di disciplinare liberamente gli aspetti relativi alla remunerazione delle rispettive attività svolte, la circostanza che il broker scelga di stipulare le polizze attraverso un agente e non direttamente con la direzione generale della compagnia non potrà tradursi in alcun caso in un aggravio dei costi di distribuzione a carico degli assicurati;
- il broker dovrà prestare particolare attenzione a non snaturare le sue caratteristiche di intermediario indipendente che agisce su incarico del cliente, circostanza che potrebbe ad esempio verificarsi ove lo stesso, trattando affari sempre con lo stesso agente, si trovasse a svolgere, di fatto, attività di collaboratore di quest'ultimo;
- gli eventuali accordi che disciplinano i rapporti tra gli intermediari dovranno essere opportunamente adeguati per risultare coerenti con le modalità previste dalla presente comunicazione, anche sotto il profilo della ratifica da parte dell'impresa preponente degli accordi relativi all'incasso dei premi da parte del broker e/o al pagamento delle somme

dovute agli assicurati o agli altri aventi diritto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. b) del Regolamento.

In merito alla diversa ipotesi della possibilità per un agente di collaborare con un broker, rivolgendosi ad esempio a quest'ultimo per la stipulazione di polizze di rami che la propria compagnia mandante non esercita ed ottenendo per ciò un compenso, si osserva che in tal caso l'agente, anziché collocare prodotti sulla base del mandato ottenuto dalla compagnia come richiesto dall'art. 109, comma 2, lett. a) del Codice, di fatto procaccerebbe clienti al broker. Pertanto, si troverebbe nell'ipotesi tipica di collaboratore del broker, inteso come soggetto che procura allo stesso clienti dietro compenso e, conseguentemente, dovrebbe essere iscritto nella sezione E del registro, previa cancellazione dalla sezione A.

8.2. Può un broker c.d. “*retail*” iscritto nella sezione B del registro collaborare con un altro broker c.d. “*wholesale*” nella attività di intermediazione di polizze?

L'attività del broker grossista (“*wholesale*”) – non disciplinata dalla normativa sull'intermediazione, ma diffusa nella pratica in diversi Paesi europei - consiste nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante (broker c.d. “*retail*”) che non riuscirebbe, da solo, ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati.

Ferme restando le considerazioni svolte al punto n. 1 in ordine alla collaborazione tra intermediari, è consentita la collaborazione tra il broker “*retail*” e il broker “*wholesale*”, laddove quest'ultimo mette a disposizione del mercato, e dunque anche degli altri broker, la propria esperienza e coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli.

Nell'ambito di tale operatività, in particolare, ciascun intermediario eserciterà in proprio ed in piena autonomia l'attività che gli è propria: il broker dettagliante, con la consulenza del grossista, ricercherà le coperture più adeguate alle esigenze del cliente a condizioni che non riuscirebbe altrimenti ad ottenere; il grossista, a sua volta, selezionerà prodotti o servizi da segnalare al dettagliante, fornendogli, con riguardo agli stessi, adeguata consulenza ed assistenza tecnica.

Infine, nell'allegato 7B il broker “*retail*” renderà adeguata informativa al cliente in ordine alla circostanza che si rivolgerà al broker “*wholesale*”, in modo da assicurare, anche nell'ambito di tale collaborazione, il massimo rispetto dei principi posti dalla disciplina sull'intermediazione assicurativa in materia di informativa precontrattuale

9. PROMOTORI FINANZIARI

9.1. I promotori finanziari che operano all'interno di agenzie assicurative, e che quindi collocano prodotti assicurativi, sono tenuti a riprodurre tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alla sezione E del registro visto che è già stata a suo tempo prodotta per l'iscrizione all'albo promotori finanziari oppure è sufficiente un'autocertificazione?

Il collaboratore che opera esclusivamente all'interno di agenzie assicurative non è tenuto all'iscrizione nella sezione E del registro, dal momento che in tale sezione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, devono essere iscritti gli addetti all'attività di intermediazione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D del registro.

Il collaboratore, tuttavia, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 42 del Regolamento. Relativamente alla professionalità, il promotore finanziario deve acquisire la specifica formazione assicurativa richiesta dal Regolamento (art. 17, comma 2); riguardo ai requisiti di onorabilità, il promotore finanziario potrà, qualora l'intermediario che si avvale della sua collaborazione lo accetti, produrre un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del promotore finanziario deve essere conservata dall'agente.

9.2. Un promotore finanziario che opera con proprio mandato per la compagnia e che collabora con un'agenzia con contratto autorizzato dalla mandante deve essere iscritto nella sezione E del registro?

Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora, al di fuori dei loro locali, con altri intermediari iscritti nel registro (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l'iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo r.c.auto.

E' consentito svolgere attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di collaboratore di un intermediario assicurativo, senza essere titolare in proprio di mandati agenziali. In tal caso, il promotore finanziario dovrà essere iscritto nella sezione E del registro dall'intermediario che se ne avvale.

10. POLIZZE STIPULATE DA SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO

10.1. E' possibile ricomprendere nella nozione di polizze stipulate in connessione con un "viaggio prenotato", ai sensi dell'art. 3, comma 6, punto 4 del Regolamento le polizze stipulate da società di autonoleggio ed aventi come assicurati i titolari del contratto di autonoleggio a copertura di rischi quali la perdita della vita, infortuni, perdita o danneggiamento del bagaglio trasportato con l'autoveicolo noleggiato?

L'interpretazione della locuzione "viaggio prenotato" deve essere effettuata alla luce del dato letterale contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. e), punto ii) della Direttiva 2002/92/CE che, al fine di rendere operativa l'esclusione dell'applicabilità della disciplina dell'intermediazione assicurativa richiede che la polizza copra rischi connessi con "il viaggio prenotato presso l'intermediario".

Dalla condizione sopra evidenziata discende che la semplice stipula di un contratto di noleggio di autoveicoli non rientra nella nozione di "viaggio prenotato": infatti, appare evidente che la stipula di un contratto di autonoleggio ha ad oggetto il noleggio di un mezzo di trasporto e non la prenotazione di un viaggio.

La semplice possibilità di effettuare un viaggio, usufruendo direttamente in proprio del mezzo di trasporto preso a noleggio, non pare sufficiente per estendere la definizione di prenotazione di un viaggio fino a ricomprendervi il semplice noleggio del mezzo di trasporto.

11.TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

11.1. L'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – nel manifestarsi favorevole al pagamento cumulativo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nella sezione E del registro nel caso di diverse migliaia di collaboratori, ha tuttavia chiesto il benessere dell'ISVAP all'effettuazione del pagamento secondo dette modalità. E' possibile per l'ISVAP questa modalità di pagamento?

Per quanto di competenza dell'ISVAP, non sussistono elementi ostativi ad effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa con le prospettate modalità, a condizione che sia comunque possibile ricondurre il pagamento effettuato al singolo soggetto di cui si richiede l'iscrizione. La società che richiede l'iscrizione è tenuta a conservare, per successivi controlli da parte dell'ISVAP, l'elenco dei soggetti ai quali si riferisce il versamento.

La tassa di concessione governativa prevista dall'art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 641 è dovuta dalle persone fisiche e dalle società che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. La tassa è dovuta dalle persone fisiche che si iscrivono per la prima volta, anche nel caso in cui assumano la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione o rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società da iscrivere anch'essa nel registro, la quale paghi a sua volta la tassa di concessione governativa per la propria iscrizione.

Un soggetto che svolge attività di intermediazione per più di un intermediario iscritto nel Registro (nelle sezioni A, B o D) e che deve essere iscritto nella sezione E deve pagare la tassa di concessione governativa solo all'atto dell'iscrizione effettuata su domanda del primo intermediario che si avvale della sua collaborazione.

La tassa di concessione governativa non va pagata in occasione di successivi passaggi da una sezione all'altra del Registro.

La tassa ammonta ad euro 168,00 e va pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" Art. 109 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento Isvap 16/10/06, n. 5.

Il codice tariffa da utilizzare per le figure di intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori (sezioni C, D ed E) è il numero 8617 "Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni, non considerati nei codici tariffa precedenti, per l'esercizio di attività industriali e commerciali e di professioni, arti e mestieri".

Relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa in forma cumulativa per l'iscrizione in E di più collaboratori si rinvia a quanto indicato nel "quinto gruppo di risposte alle domande più frequenti del mercato".

12. POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO EROGATI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

12.1. I soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via accessoria ad un'altra attività professionale principale, distribuendo polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l'acquisto di beni e servizi, sono tenuti ad iscriversi nel registro e, nel caso affermativo, con quali modalità sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Regolamento stesso?

Ai sensi del Regolamento è qualificata come attività di intermediazione assicurativa quella di cui all'art. 2, lett. d), del Regolamento medesimo anche quando abbia ad oggetto coperture assicurative abbinata alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, forniti a titolo di attività principale.

Nel caso in cui tale attività di intermediazione assicurativa sia esercitata in via complementare rispetto ad un'altra attività professionale principale all'interno degli esercizi commerciali in cui i beni o servizi sono acquistati ed abbia ad oggetto polizze collegate ad operazioni di finanziamento si ritiene che l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento possa realizzarsi con le modalità di seguito esposte.

Con riferimento agli obblighi di iscrizione previsti dal Regolamento, è da premettere che essi non riguardano coloro che, nella qualità di commessi ai sensi dell'art. 2210 c.c., offrano, all'interno di esercizi commerciali in cui i beni o i servizi sono acquistati e sulla base di convenzioni stipulate con una compagnia di assicurazioni, coperture assicurative accessorie a detti beni o servizi e tipiche dei contratti di credito al consumo. Ciò considerato che costoro ordinariamente svolgono mansioni ritenute dalla giurisprudenza meramente esecutive e prive di contenuto negoziale.

Dovranno essere invece iscritti nella sezione E del registro, in quanto collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei singoli punti di vendita, muniti di procura institoria che ne definisca lo *status*, assoggettandoli alla responsabilità dell'intermediario committente.

In questi casi, per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire all'acquirente – consumatore, ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Regolamento, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D dovrà predisporre e l'addetto all'attività di intermediazione nel punto vendita distribuire ai commessi, una nota sinteticamente illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa accessoria al bene o servizio offerto al cliente, in modo che quest'ultimo, ricevendola in consegna, possa averne conoscenza in fase prenegoziale.

La nota illustrativa da mettere a disposizione del cliente dovrà riguardare unicamente le predette coperture, restando inteso che ogni ulteriore e più approfondita informazione potrà essere fornita esclusivamente dall'addetto all'attività di intermediazione all'interno del punto vendita, in quanto iscritto nel registro, coperto dalla responsabilità patrimoniale dell'intermediario iscritto nella sezione D di cui è collaboratore e tenuto agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale.

Resta inteso che ai clienti, oltre all'informativa circa la sussistenza del tipo di copertura abbinata al finanziamento, va consegnata la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 49 del Regolamento, del cui rilascio gli stessi clienti dovranno fornire attestazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il responsabile iscritto nella sezione E del registro, inoltre, attraverso la sua presenza nel punto vendita ove i commessi operano, dovrà garantirne l'operato, rispondendo della loro correttezza secondo i principi generali. Dell'assunzione di responsabilità è predisposta e conservata adeguata formalizzazione.

La menzionata ricostruzione attiene a coperture assicurative intese a garantire al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione

dell'acquirente – consumatore, furto o perdita di strumenti di pagamento connessi ad operazioni di credito al consumo, ovvero ad altre coperture la cui accessoria rispetto al credito sia attestata da apposite clausole di vincolo a favore del finanziatore o dalla designazione di quest'ultimo quale beneficiario della prestazione assicurativa.

La soluzione sopra illustrata può valere anche nel caso di offerta di coperture assicurative accessorie all'erogazione di mutui per l'acquisto di immobili, che assicurino la preservazione del valore economico del bene acquistato o prevedano coperture assicurative riferite al mutuatario che abbiano la finalità di garantire il recupero del credito; ciò sempre a condizione che l'attività di intermediazione assicurativa venga svolta da un soggetto specificamente individuato come responsabile dell'attività intermediativa, dovendo lo stesso conseguentemente iscriversi nella sezione E del registro quale collaboratore dell'intermediario di cui alla sezioni A, B o D con i connessi obblighi di legge (formazione professionale, responsabilità patrimoniale dell'intermediario).

Resta ferma la facoltà di questo soggetto di avvalersi, nei limiti sopra precisati, di commessi o ausiliari.

Quanto al requisito della professionalità necessario ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro, è possibile che i soggetti individuati come responsabili dell'intermediazione assicurativa nei singoli punti di vendita o di erogazione abbiano di fatto svolto tale attività, anche nelle forme di cui all'art. 3, comma 3, in epoca precedente all'entrata in vigore del Regolamento e, dunque, che soddisfino sul piano sostanziale la previsione dell'art. 70, per aver maturato la specifica esperienza nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del citato art. 70. Trattandosi di valutazione da effettuare in concreto, il possesso del requisito in parola può attestarsi unicamente attraverso una apposita dichiarazione dell'intermediario iscritto nella sezione D del registro con il quale l'intermediario collabora.

13. INTERMEDIARI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

13.1. Un cittadino della Repubblica di San Marino ed ivi residente o una società con sede legale in San Marino possono svolgere attività di intermediazione assicurativa in Italia? A tal fine è necessaria l'iscrizione nel RUI?

Il Codice delle assicurazioni (art. 109, comma 1) e il Regolamento n. 5/2006 consentono l'iscrizione nel registro agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno la residenza o la sede legale in Italia.

E' inoltre prevista l'annotazione in un elenco annesso al registro degli intermediari residenti o con sede legale in altri Stati membri dell'UE, iscritti nel registro dello Stato membro di origine ed ammessi ad esercitare in Italia l'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, attraverso una procedura di notifiche fra Autorità di vigilanza.

Sulla base di tali previsioni, un intermediario cittadino sammarinese (anche se già iscritto nel registro della Repubblica di San Marino) per operare nel territorio della Repubblica italiana sarebbe tenuto a trasferire la residenza in Italia e, se società, la sede legale, al fine di iscriversi nel registro italiano. Ciò in quanto a detti soggetti non può applicarsi la disciplina relativa agli intermediari comunitari.

Tuttavia, in virtù di accordi intercorrenti tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino in ragione della contiguità territoriale che li lega (legge 6 giugno 1939, n. 1320 - che ha dato esecutorietà alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino) e delle previsioni normative in materia di iscrizioni in albi, elenchi o registri non oggetto di armonizzazione comunitaria (art. 16 legge n. 526/1999 e Circolare interpretativa del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2000), che equiparano il requisito della residenza a quello del domicilio professionale, si ritiene che l'iscrizione degli intermediari sammarinesi nel registro possa avvenire subordinatamente all'elezione in Italia di un domicilio professionale.

Infatti, la ratio sottesa alla previsione che impone la fissazione della residenza in Italia può considerarsi soddisfatta – trattandosi di aspetti non armonizzati dalla direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, in quanto attinenti a Stati terzi - attraverso la presenza di un presidio con carattere di stabilità idoneo a consentire l'espletamento da parte dell'ISVAP delle funzioni di vigilanza.

Analogamente, con riferimento alle società con sede legale in San Marino, si ritiene di consentirne l'iscrizione nel registro a condizione che le stesse abbiano una sede operativa o un ufficio in Italia, intesi come luogo ove sia possibile rinvenire traccia della documentazione relativa all'attività di intermediazione assicurativa svolta in Italia prevista dalla normativa vigente, anche al fine di consentire l'esercizio delle predette funzioni di vigilanza.

L'impostazione sopra descritta risulta peraltro coerente con quanto previsto nel Regolamento n. 2007-02 emanato dalla Banca Centrale di San Marino in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa che all'art. 27, nel disciplinare l'accesso nella Repubblica di San Marino degli intermediari assicurativi esteri, richiede, al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, la presenza di una sede dove reperire la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

14. INTERMEDIARI COMUNITARI

14.1. Se gli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri iscritti nell'elenco annesso al registro intendono operare in Italia avvalendosi, per l'attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro?

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. e), del Codice delle assicurazioni e dell'art. 4 del Regolamento n. 5/2006, sono da iscrivere nella sezione E del registro gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali degli intermediari, iscritti nelle sezioni A, B o D.

In base al tenore letterale delle menzionate disposizioni, sembrerebbe che gli intermediari di cui alla sezione E possano operare solo per soggetti iscritti nel registro e, dunque, solo per intermediari con residenza o sede legale in Italia. Conseguentemente, gli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia a seguito del regime di notifiche previsto dall'art. 116, comma 2, del Codice delle assicurazioni e dall'art. 33 del Regolamento n. 5/2006, potrebbero avvalersi, per l'operatività fuori sede sul territorio italiano, esclusivamente di collaboratori appartenenti allo Stato membro d'origine.

Tuttavia, al fine di non frapporte ostacoli al regime di libera circolazione degli intermediari previsto dalla Direttiva 2002/92/CE e di evitare disparità di trattamento rispetto ad intermediari italiani ai quali, sulla base della normativa di altri Stati membri, potrebbe essere consentito di operare in detti Stati attraverso collaboratori ivi iscritti e residenti, è possibile ritenere che all'intermediario comunitario abilitato ad operare in Italia attraverso il sistema di notifiche sia consentito di avvalersi per l'attività fuori sede di collaboratori con residenza o sede legale in Italia, i quali, in quanto tali, dovranno essere iscritti alla sezione E del registro e saranno pertanto tenuti all'integrale rispetto della normativa italiana.

Tale possibilità trova fondamento nella considerazione che la formulazione dell'art. 109, comma 2, lett. e) del Codice delle assicurazioni (che riconduce letteralmente l'iscrizione nella sezione E ai soli collaboratori degli iscritti nelle sezioni A, B o D) è legata alla circostanza che tale norma disciplina la struttura del registro italiano e dunque degli intermediari aventi residenza o sede legale in Italia. Non potendosi, per le motivazioni succitate, precludere agli intermediari comunitari di avvalersi di collaboratori italiani, è da riconoscere in capo ai primi - ai fini della sussistenza della legittimazione a richiedere l'iscrizione dei collaboratori italiani - una posizione sostanzialmente equivalente a quella degli iscritti nelle sezioni A, B e D. L'obbligo di iscrizione dei collaboratori italiani nella sezione E, anche se in qualità di collaboratori di un intermediario UE, continua a trovare fondamento nell'art. 108, comma 1 del Codice, che riserva l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa in Italia da parte di soggetti residenti in Italia ai soli iscritti nel registro.

In considerazione di quanto sopra, l'operatività degli intermediari comunitari attraverso collaboratori italiani potrà pertanto avvenire alle seguenti condizioni:

- l'intermediario comunitario che intende svolgere l'attività in Italia ed avvalersi di collaboratori italiani, fermo restando che lo stesso può in ogni caso operare decorsi 30 giorni dalla notifica (art. 116, comma 2 del Codice delle assicurazioni), deve presentare domanda di iscrizione nella sezione E del registro per i collaboratori italiani, con conseguente attesa del termine per il completamento dell'istruttoria; a tal fine possono essere utilizzati gli schemi di domanda allegati al Regolamento opportunamente modificati nella parte relativa ai dati dell'intermediario richiedente;
- l'intermediario deve attestare, nella domanda di iscrizione, che l'attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analoga forma di garanzia ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE;
- l'intermediario comunitario dovrà assumersi, con atto adeguatamente formalizzato e conservato, la piena responsabilità dell'attività posta in essere dal collaboratore,

analogamente a quanto previsto dall'art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D;

- i collaboratori dovranno, al pari di tutti gli iscritti in E, rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria, nella sezione E del registro verrà data evidenza del rapporto intercorrente con l'intermediario comunitario a fini di trasparenza nei confronti del consumatore.